



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 63 del 16/06/ 2011

**Oggetto:** Ricorso proposto al TAR/CT, dai sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore contro la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Catania + 3.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

=====

**LETTO** il ricorso presentato al TAR/CT dai sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore contro la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Catania, contro il Comune di Calatabiano, contro il Sindaco del Comune di Calatabiano e contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento previa sospensione:

- del silenzio - rigetto formatosi ex art. 6 del DPR n° 1199/1971 sul ricorso gerarchico proposto dagli odierni ricorrenti in data 13/12/2010 al Prefetto di Catania;
- dell'Ordinanza sindacale n° 23/2010 (allegato n° 1);
- di ogni altro atto o provvedimento anche sconosciuto, istruttorio e/o propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti impugnati;

e per il risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti dall'illegittimo provvedimento sindacale;

**VISTA** l'allegata ordinanza sindacale, n° 23 del 12/11/2010, avente ad oggetto: adozione da parte dei sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore di misure di messa in sicurezza dei propri terreni limitrofi all'alveo del Torrente S. Antonio;

**STANTE** che con nota, prot. gen. n° 7155 del 16/05/2011, il Servizio legale chiedeva al Responsabile dell'UTC deduzioni, osservazioni e/o intendimenti volti a tutelare le ragioni dell'Ente in ordine all'argomentato Ricorso, notiziando con pari nota il Sindaco e l'Assessore ai Servizi Legali, ad oggi non riscontrata;

**VISTO** l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

**VISTA** la L. R. n. 23/98;

**VISTA** la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

**VISTA** la L. R. n. 30/00;

**VISTA** la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

**VISTO** il vigente Regolamento dei contratti;

**VISTO** l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

### SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

**RICONOSCERE** sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, al fine di difendere le ragioni dell'Ente nell'argomentato Ricorso;

**CONFERIRE** incarico professionale fiduciario, all'avv. PROF. AGATINO CAROLA,

con studio legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, per opporsi, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato Ricorso proposto al TARS/CT, dai sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore;

**DARE ATTO** che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

**IMPEGNARE**, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale;

**DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva;

**TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Calatabiano li, 09/06/2011



Il Resp.le del Servizio  
(dr. Salvatore Sparta)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1010203/6 14P.749/2011

Calatabiano li, 10/06/2011



Il Resp.le del servizio Finanziario  
(rag. Rosalba Pennino)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

20110007108  
11/5/2011  
Fresta Lucio  
Zappala Salvatore



**ISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**  
**DISTACCA DI CATANIA**

\*\*\*

**RICORSO**

PER i sig.ri Turnaturi Giorgio nato a Calatabiano (CT) il 03/04/1947 ed ivi residente in via De Parisio n. 36, c.f. TRNGRG47D03B384W, e Zappalà Salvatore, nato a Calatabiano il 01/09/1946 ed ivi residente in via Calatabiano - Pasteria n. 20, c.f. ZPPSVT46P01B384B, entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Catania, via Oliveto Scammacca n. 23/C, presso lo studio dell'avv. Lucio Fresta, c.f. FRSLCN71L17C351V, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;

CONTRO la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del Prefetto in carica pro tempore, il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco in carica pro tempore, il Sindaco del comune di Calatabiano, nella sua veste e qualità di Ufficiale di Governo, il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica pro tempore.

**PER L'ANNULLAMENTO**

PREVIA SOSPENSIONE, 1) del silenzio – rigetto formatosi ex art. 6 del DPR n. 1199/1971 sul ricorso gerarchico (**doc. 2**) proposto dagli odierni ricorrenti in data 13/12/2010 al Prefetto di Catania; 2) dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 12/11/2010 (**doc. 1**), notificata il 13/11/2010 ed il successivo 10/12/2010, con la quale il Sindaco del Comune di Calatabiano, ai sensi dell'art. 54, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. n. 267/2000, ha ordinato agli odierni ricorrenti, in qualità di comproprietari del terreno indicato in catasto al foglio 14, part.lle nn. 21 e 716, di eseguire entro il termine di 45 giorni

Ci rappresenti e difenda nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, l'avv. Lucio Fresta al quale conferiamo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, transigere e chiamare in causa terzi espressamente autorizzandolo al trattamento di tutti i dati sensibili sia in forma automatizzata che manuale, ciò anche per poter svolgere attività e servizi non strettamente connessi all'incarico conferitogli (D.Lgs. n.196/2003).  
Eleggiamo domicilio presso il suo studio sito in Catania via Oliveto Scammacca n. 23/c.

Turnaturi Giorgio  
*Turnaturi Giorgio*

Zappalà Salvatore  
*Zappalà Salvatore*

Verete firme

Avv. Lucio Fresta  
*Lucio Fresta*

19.34

*“le opere necessarie per eliminare il cancello d'ingresso al fondo agricolo ed ubicarlo con una localizzazione diversa che non imponga l'attraversamento dell'alveo del torrente S. Antonio”*, ed ha altresì vietato ai ricorrenti di accedere al fondo di loro proprietà *“sino a quando non vengano realizzati gli interventi sopra descritti ed in ogni caso sino a quando non si completa la stagione invernale”*; 3) di ogni ulteriore atto o provvedimento anche sconosciuto, istruttorio e/o propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

### **E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO**

cagionato ai ricorrenti dall'illegittimo provvedimento sindacale.

### **PREMESSO**

**CHE** i sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappala Salvatore, in virtù di regolare atto di compravendita stipulato il 24/04/1981 innanzi al Notaio dott. Filippo Patti (Rep. 20989, Rac. 4074), sono comproprietari di un appezzamento di terreno agricolo con annesso fabbricato rurale sito in c.da “Matarazzo” del Comune di Calatabiano, indicato in catasto al foglio 14, part.lle nn. 21 (agrumeto) e 716 (fabbricato) con accesso da una stradella che si diparte da via Materasso s.n.;

**CHE**, in particolare, l'accesso a detto fondo è consentito esclusivamente da un cancello d'ingresso prospiciente l'alveo del torrente “S. Antonio” cui si giunge dall'anzidetta via Materasso;

**CHE** a pochi metri dal cancello d'accesso al fondo di proprietà degli odierni ricorrenti, adiacente a quest'ultimo, è presente un altro cancello d'ingresso regolarmente utilizzato dai proprietari di alcuni terreni confinanti (si veda foto n. 1 della perizia tecnica allegata come **doc. 8**) ed, inoltre, lungo l'alveo

del torrente "S. Antonio" sono presenti numerosi accessi (sia pedonali che carrabili) ai fondi agricoli della zona limitrofa;

**CHE**, invero, il torrente "S. Antonio" costituisce un piccolo corso d'acqua a carattere meramente torrentizio che per buona parte dell'anno rimane completamente asciutto e, soltanto in occasione di abbondanti precipitazioni piovose autunnali e/o invernali, vi scorre per qualche giorno dell'acqua;

**CHE**, inoltre, al centro dell'alveo del torrente "S. Antonio" è ubicata una condotta fognaria comunale di sezione ridotta che riceve copiose quantità di liquami provenienti da alcune strade cittadine (via Manzoni e via Umberto) e conduce dette "acque nere" sino al depuratore sito in c.da "Imperio";

**CHE** di frequente, a seguito di consistenti precipitazioni piovose o comunque anche a causa dei materiali e rifiuti di ogni genere che vengono incivilmente scaricati lungo il torrente, l'anzidetta condotta fognaria comunale si ottura e dalle relative botole di ispezione si verificano abbondanti e prolungate fuoriuscite di liquami che, oltre al danno ambientale provocato, costituiscono pericolo per la sicurezza e l'igiene pubblica;

**CHE** di recente, a causa dello stato dei luoghi venutosi a creare a seguito delle copiose piogge del mese di Ottobre 2010, gli odierni ricorrenti avevano provveduto a segnalare l'inconveniente igienico-sanitario senza ottenere l'intervento dell'Autorità Comunale;

**CHE**, esasperati, mediante propria nota giunta al protocollo generale del Comune di Calatabiano in data 27/10/2010 (prot. n. 15627, allegata come doc. 3) ed inviata anche all'A.R.P.A. Sicilia nonché all'A.S.P. di Catania - U.O. Igiene Pubblica di Giarre, gli stessi ricorrenti hanno con precisione e

scrupolo segnalato la fuoriuscita di “acque nere” dalla citata condotta fognaria che corre lungo l’alveo del torrente “S. Antonio” ed hanno, altresì, evidenziato la conseguente impossibilità di accedere al proprio fondo per mancanza delle prescritte condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, invitando l’Autorità comunale preposta a *“trovare una adeguata e definitiva soluzione”*;

CHE invero, a seguito della superiore segnalazione, alcuni agenti della locale Polizia Municipale, in data 02/11/2010, hanno effettuato un sopralluogo sul posto ed ivi hanno effettivamente riscontrato quanto denunciato dai sig.ri Turnaturi e Zappalà;

CHE, infatti, con nota prot. n. 16138 del 05/11/2010 (**doc. 4**) il Comandante della P.M. ha immediatamente riferito al Sindaco che *“a causa dell’otturazione della fognatura, le acque fognanti scorrono, a cielo aperto, lungo tutto il torrente con grave pregiudizio per l’incolumità pubblica”*;

CHE, quindi, con ordinanza dirigenziale n. 27 del 08/11/2010 il Comune di Calatabiano ha disposto e successivamente effettuato alcuni interventi urgenti di riparazione e sostituzione di parte (circa 12 mt.) della condotta fognaria comunale che hanno temporaneamente risolto la problematica ambientale denunciata dai ricorrenti (si veda la nota prot. n. 16429 del 11/11/2010 allegata come **doc. 5**);

CHE inaspettatamente, a seguito di un ulteriore sopralluogo del 11/11/2010 effettuato congiuntamente da un Ispettore della P.M. e da un Tecnico comunale (si veda il verbale prot. n. 16537 del 12/11/2010, **doc. 6**) presso il terreno di proprietà degli odierni ricorrenti, il Sindaco del Comune di Calatabiano ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 23 del 12/11/2010 per

mezzo della quale ha imposto (soltanto) ai sig.ri Turnaturi e Zappalà di eliminare il cancello d'ingresso al loro fondo ubicandolo in una posizione diversa tale da evitare l'attraversamento del torrente "S. Antonio" ed, al contempo, ha vietato agli stessi di accedere al proprio fondo sino a quando non vengano realizzati detti interventi "*ed in ogni caso sino a quando non si completa la stagione invernale*";

**CHE** la suddetta Ordinanza Sindacale, oltre che censurabile sotto il profilo del merito amministrativo e, quindi, dell'opportunità delle "scelte" adottate nella fattispecie in esame dall'Amministrazione Comunale precedente (per come si è propriamente dedotto in sede di ricorso gerarchico), deve ritenersi senz'altro illegittima per una pluralità di vizi che irrimediabilmente la inficiano (per come si deduce nel corpo del presente ricorso giurisdizionale);

**CHE**, pertanto, mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Catania protocollato il 13/12/2010 (**doc. 2**), i sig.ri Turnaturi e Zappalà hanno immediatamente chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'anzidetta Ordinanza Sindacale;

**CHE**, tuttavia, il superiore ricorso gerarchico è stato tacitamente rigettato atteso che sono inutilmente decorsi i 90 giorni di cui all'art. 6 del DPR n. 1199/1971 senza che l'Autorità gerarchica adita abbia adottato alcuna decisione in proposito;

**CHE**, pertanto, agli odierni ricorrenti null'altro è rimasto da fare che proporre il presente ricorso giurisdizionale affidandolo ai seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54,  
COMMA 4^ DEL D.LGS. N. 267/2000 – VIOLAZIONE DELL'ART. 2  
DEL DECRETO EMANATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN  
DATA 05/08/2008 – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – CARENZA  
ASSOLUTA D'ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE SOTTO UN  
PRIMO PROFILO – VIOLAZIONE DELL'ART. 42 COST. –  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E  
DELL'ART. 97 COST – ILLOGICITA' MANIFESTA.**

1 - Esaminando il contenuto dell'Ordinanza Sindacale impugnata, è agevole constatare immediatamente che detto provvedimento prende spunto – oseremmo dire “ispirazione” - dall'esposto (doc. 3) con cui due coscenziosi cittadini (gli odierni ricorrenti, per l'appunto) hanno tempestivamente segnalato alla P.A. la fuoriuscita di liquami da una condotta fognaria comunale adiacente al terreno di loro proprietà.

Orbene: l'Amministrazione comunale, dopo aver dato atto che gli interventi di riparazione urgentemente disposti dal Comune hanno eliminato “*lo sversamento fognario*” denunciato (ed effettivamente esistente), ha evidentemente deciso di “ringraziare” in modo singolare gli odierni ricorrenti per aver provveduto ad esercitare una loro legittima facoltà di segnalazione e per aver, in questo modo, reso un servizio reso alla comunità dei residenti in quella zona.

Ed invero, in forza dei poteri attribuiti al Sindaco dall'art. 54, comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000, quest'ultimo ha provveduto ad ordinare ai medesimi soggetti autori dell'anzidetta segnalazione di eliminare il cancello d'ingresso al loro fondo (esistente già da decenni !) e, comunque, di non

accedervi sino alla fine della “stagione invernale” in quanto sussisterebbe un’asserita situazione (mai rilevata prima da un Sindaco che governa da circa otto anni una piccola comunità di soli 4.000 abitanti !) di pericolo per “l’incolumità privata” del tutto svincolata dalle vicende fognarie (le uniche lamentate dai ricorrenti nel corpo della loro precedente segnalazione) bensì fondata su una serie di circostanze labilmente affermate e non suffragate da alcuna specifica attività istruttoria preventiva (presunto “carattere improvviso delle piogge e delle piene del torrente”, “corso d’acqua impetuoso”, posizione del cancello d’ingresso in un tratto del torrente in curva che non consentirebbe “la visibilità di eventuali onde di piena”).

Circostanze – si badi bene – inesistenti ed assai risibili perché non è facile immaginare che dalla curva di un rivolo largo un metro possa spuntare all’improvviso e senza alcun preavviso un’onda di piena travolgente per tutto e tutti.

E tuttavia, anche ove le dette circostanze ci fossero state (e non ci sono), esse sarebbero state già presenti da tempo immemorabile senza che mai abbiano costituito un pericolo o un problema per i titolari del fondo in questione (gli odierni ricorrenti e prima ancora i propri danti causa).

Non vi è, invero, chi già non veda, nell’antefatto storico-cronologico che si è voluto evidenziare, una chiave di lettura quantomeno “particolare” della vicenda in questione; chiave di lettura che – come si dirà fra breve – servirà ad illuminare di una luce appropriata le svariate illegittimità (tra cui anche l’eccesso di potere) che affliggono l’Ordinanza impugnata.

2 – Brilla, tra tutti i vizi, la violazione per falsa applicazione dell’art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs.

n. 267/2000 il quale - come è noto - dispone che “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

L'anzidetta violazione di legge si segnala sotto svariati profili.

Ed invero, già in via preliminare, è doveroso far rilevare che il provvedimento impugnato è viziato dalla violazione delle regole del procedimento appositamente disciplinato dalla norma poiché le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco – il quale in tali ipotesi agisce in veste di Ufficiale del Governo – devono essere “preventivamente” comunicate al Prefetto territorialmente competente e, pertanto, detta comunicazione va effettuata prima della loro formale adozione e non solo successivamente poiché il Prefetto, quale organo gerarchicamente superiore al Sindaco, è tenuto ad effettuare un controllo preventivo di legittimità e/o legalità ed, inoltre, nel merito, può sia concorrere *ex lege* alla determinazione del contenuto di tali ordinanze, che predisporre anticipatamente tutti gli strumenti attuativi necessari ed opportuni per la fattispecie sottoposta per tempo alla sua cognizione.

Ed invero, l'Ordinanza Sindacale impugnata – come si evince dal contenuto finale della stessa – è stata comunicata al Prefetto della Provincia di Catania soltanto dopo la sua emanazione e pubblicazione avvenuta il 12/11/2010 e

ciò rende palese la sussistenza del superiore vizio del procedimento amministrativo attivato.

3 - Dirimente risulta, poi, l'assoluto difetto dei presupposti richiesti dalla normativa per l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente.

Difatti, i poteri attribuiti al Sindaco dal sopraccitato art. 54 comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. n. 267/2000 possono essere da questi esercitati soltanto ed esclusivamente per far fronte, prevenire ed eliminare "*gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*" e detti presupposti nel caso di specie, non solo non ricorrono, ma non sono stati neppure specificatamente individuati dall'attività istruttoria compiuta dagli organi comunali prima dell'emanazione dell'anzidetta Ordinanza Sindacale.

Difatti, nel corpo del provvedimento impugnato, il Sindaco del Comune di Calatabiano si sofferma lungamente – per tentare di legittimare le proprie conclusioni – ad indicare una serie di asserite circostanze di fatto ("*carattere improvviso delle piogge e delle piene del torrente*", "*corso d'acqua impetuoso*", posizione del cancello d'ingresso in un tratto del torrente in curva che non consentirebbe "*la visibilità di eventuali onde di piena*") da cui deriverebbe la paventata situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e, tuttavia, dette circostanze non trovano alcun riscontro nelle risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico per mezzo di ben due sopralluoghi effettuati sul posto.

Invero, dalla documentazione istruttoria (**doc. 4 e 6**) espressamente richiamata anche nelle premesse dell'ordinanza impugnata, si evince soltanto che in data 02/11/2001 il torrente "S. Antonio" era momentaneamente impraticabile "*a causa delle piogge torrenziali dei giorni*

scorsi” ed, altresì, che il cancello d’ingresso al fondo dei ricorrenti è “adiacente ad altro cancello in metallo di altra proprietà”, ma nulla emerge, invece, né in ordine alle “eventuali piene del torrente” o all’impetuosità del corso d’acqua, né tanto meno è possibile rinvenire alcuna indicazione in relazione all’asserito andamento curvilineo del torrente e/o alla specifica ubicazione del cancello d’accesso utilizzato dai sig.ri Zappalà e Turnaturi (che, secondo il Sindaco, sarebbe ubicato in prossimità di una curva dell’alveo e ciò non consentirebbe la visibilità di “eventuali onde di piena”).

E’ evidente, dunque, che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna grave e concreta situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, a nulla rilevando le presunte circostanze di pericolo labilmente affermate in seno all’ordinanza sindacale *de quo* e non riscontrate da alcuna risultanza istruttoria; di converso, invece, dalla planimetria catastale allegata (**doc. 7**) risulta chiaramente che il torrente “S. Antonio”, nel tratto confinante con la proprietà degli odierni ricorrenti, segue un andamento rettilineo ed, inoltre, dalla perizia tecnica (prodotta come **doc. 8**) si evince altresì che lungo l’alveo di detto corso d’acqua sono presenti numerosi accessi pedonali e carrabili a fondi agricoli di altri proprietari.

Peraltro, l’assenza di qualsivoglia situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica viene esplicitata sia nel corpo della stessa ordinanza impugnata che dal contenuto e dalla portata dell’ordine (che è stato imposto soltanto nei confronti degli odierni ricorrenti).

Ed infatti, lo stesso Sindaco – dopo aver artatamente descritto un vero e proprio scenario “apocalittico” (caratterizzato, a suo dire, da frequenti

precipitazioni temporalesche, onde di piena improvvise, corso d'acqua impetuoso) – afferma testualmente che “l’elevata pericolosità per l’incolumità privata data dalla situazione di fatto rilevata (rilevata da chi ? in quale atto istruttorio?) impone che l’ingresso del lotto di terreno dei sig.ri Turnaturi e Zappalà venga adeguatamente messo in condizioni di sicurezza,” e pertanto giunge ad imporre soltanto a quest’ultimi di modificare l’ubicazione del cancello in modo da evitare l’attraversamento dell’alveo del torrente e di non accedere al loro fondo *“in ogni caso sino a quando non si completa la stagione invernale”*.

E’ chiaro ed evidente quindi che per mezzo dell’Ordinanza impugnata il Sindaco di fatto ha inteso “tutelare” solo l’incolumità dei ricorrenti mentre non ha minimamente preso in considerazione quella delle svariate decine di proprietari dei fondi cui si accede attraverso il latistante cancello (il quale consente l’ingresso ai proprietari di un consorzio recentemente costituito per atto pubblico i cui terreni sono quelli su cui dovrebbe sorgere l’ormai famoso Centro Commerciale - Outlet di Calatabiano).

Forse che tutti i proprietari dei terreni del consorzio ai quali si accede attraverso il cancello latistante quello degli odierni ricorrenti non meritano che il Sindaco tuteli la loro incolumità ? Oppure la “particolare luce” di cui si faceva prima cenno comincia ad illuminare pienamente i fatti ?

In ogni caso – a prescindere dall’anzidetta “retorica” domanda – se il Sindaco ha inteso tutelare i soli ricorrenti per qualsivoglia pericolo alla propria incolumità privata, va evidenziato che ciò non può giustificare affatto l’emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. n. 267/2000; al riguardo, infatti, con

Decreto del 05/08/2008 il Ministro dell'Interno ha avuto modo di chiarire e precisare che “per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione” e non – come nel caso a mano – l'incolumità o l'integrità fisica di singoli privati cittadini.

Ed infatti, se davvero l'incolumità pubblica fosse stata minacciata dal corso d'acqua in questione, dall'andamento curvilineo dello stesso e dalla specifica ubicazione del cancello di accesso al fondo dei ricorrenti, perché il Sindaco non ha ordinato, anche ai proprietari del terreno confinante, l'eliminazione del loro cancello d'accesso (si veda foto n. 1 della perizia tecnica, **doc. 8**) atteso che quest'ultimo è anch'esso ubicato in prossimità della presunta curva del torrente che non consentirebbe a chi attraversa l'alveo di accorgersi delle *“eventuali onde di piena”* paventate dal Sindaco ? Ed ancora, se davvero ci fosse stato un imminente e grave pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco avrebbe dovuto, prima di tutto, disporre la chiusura di tutte le strade comunali (si veda foto n. 4 della perizia, **doc. 8**) che consentono a chiunque di giungere liberamente sino al torrente e contestualmente avrebbe dovuto emanare un divieto generale di attraversamento dell'alveo nella stagione autunnale ed invernale rivolto a tutti i cittadini, nonché imporre l'eliminazione di tutti gli accessi ai fondi agricoli della zona che si dipartono dall'alveo del medesimo corso d'acqua.

Perché tali provvedimenti non sono stati contestualmente emanati ?

La risposta, invero, è più semplice di quanto si possa pensare: in realtà, nella vicenda in esame non è dato rinvenire alcuna situazione di grave ed urgente pericolo per l'incolumità pubblica o per la sicurezza urbana di guisa che l'ordinanza sindacale impugnata è stata emanata in palese

violazione dell'art. 54, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. n. 267/2000, senza che ne ricorressero i presupposti in fatto ed in diritto e, pertanto, essa non resiste ai vizi di legittimità sopra rubricati.

4 - L'Ordinanza, peraltro, è stata adottata senza che il Sindaco si sia preoccupato di verificare con adeguata ed approfondita attività istruttoria se gli ordinari strumenti di amministrazione fossero stati in grado di sopperire alle esigenze tanto sbandierate.

Giova, infatti, ricordare che, per quanto concerne l'ambito e la portata applicativa del citato art. 54, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. n. 267/2000, la giurisprudenza amministrativa ha più volte avuto modo di precisare che *“il Sindaco può legittimamente emanare ordinanze contingibili ed urgenti soltanto nel caso di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, a seguito di approfondita istruttoria con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico del privato”* (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. V, 16/02/2010, n. 868).

Insomma, il Sindaco avrebbe dovuto evidenziare di aver esaminato tutti i possibili rimedi ordinari rispetto al fine da raggiungere (la protezione della pubblica incolumità) e di averli trovati inadeguati e/o insufficienti.

Invece, egli non si è posto nemmeno il dubbio se una semplice segnaletica verticale con l'indicazione del divieto di transito in caso di pioggia fosse stata utile ad impedire il drastico sacrificio di un valore costituzionalmente protetto come “la proprietà privata”.

Egli non ha minimamente verificato sotto il profilo istruttorio che, se pericolo per l'incolumità pubblica esistesse (e non c'è per tutte le ragioni sopra esposte), esso sarebbe da attribuirsi al fatto che una pubblica via comunale (come quella immortalata nella foto n. 4 della perizia allegata) termina il proprio cammino dentro il torrente e, peraltro, proprio nel tratto "incriminato" dall'ordinanza sindacale impugnata.

Il Sindaco non ha, pertanto, verificato né se il Comune possa disporre di rimedi ordinari per affrontare le problematiche messe (erroneamente) in luce con l'ordinanza impugnata né se, in effetti, l'enorme sacrificio economico che egli vuole imporre agli scriventi proprietari serva minimamente a proteggere l'incolumità pubblica (che invece – come visto – resta del tutto esposta ai medesimi eventuali rischi di sempre).

Non si fa alcuna fatica, in definitiva, a richiamare la copiosa giurisprudenza che evidenzia come lo strumento di cui all'art. 54 comma 4<sup>a</sup> T.U. Enti Locali possa essere utilizzato solo ove "*sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico*" e "*unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete*" (Tar Toscana, Firenze, sez. II<sup>a</sup> 3 giugno 2010 n. 1701) in quanto "*il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile ed urgente presenta una caratterizzazione sussidiaria rispetto agli ordinari rimedi ordinamentali*" (Tar Lazio, Roma, sez. II<sup>a</sup> 3 giugno 2010 n. 15012, Tar Calabria, Catanzaro, sez. I<sup>a</sup> 2 febbraio 2010 n. 64).

Detta giurisprudenza, peraltro, si sofferma sulla valorizzazione del principio della proporzionalità e, quindi, sul significato e pregio dell'art. 97 della Carta Costituzionale e del principio di buon andamento dell'attività

amministrativa quando afferma che, nel caso previsto dall'art. 54 comma 4<sup>o</sup> del T.U. Enti Locali, *“le ragioni d'urgenza giustificano una atipicità contenutistica che deroga al principio di legalità sostanziale. Tale deroga si giustifica all'esito di un complessivo bilanciamento dei valori soltanto se sussistono effettivamente i presupposti di fatto che non consentono all'Amministrazione procedente di farvi fronte con i poteri ordinari”* (Tar Calabria Catanzaro sez. II<sup>a</sup> 9 febbraio 2010 n. 120).

Orbene, è proprio il bilanciamento degli interessi in gioco che è venuto meno nel caso dell'ordinanza impugnata con il presente ricorso atteso che, a fronte di un ordine impartito che è di fatto impossibile da eseguire perchè prevede lo spostamento del cancello d'ingresso in luogo diverso dal prospetto frontistante il torrente (impossibilità dovuta al fatto che il terreno degli scriventi non confina con altra pubblica via ma solo con altri terreni privati i quali accedono tutti dal medesimo torrente), non si registra alcuna attività istruttoria finalizzata a verificare la possibilità di risolvere l'inconveniente tramite i mezzi di amministrazione ordinaria.

5 – Per finire, un'ultima notazione sotto il profilo logico.

Come si è spiegato, il minuscolo Torrente Sant'Antonio costituisce momento di passaggio per accedere a decine di fondi che, come quello dei ricorrenti, hanno accesso dall'alveo del corso d'acqua.

La particolarità del fondo dei ricorrenti – secondo il Sindaco – risiederebbe nella circostanza che l'appezzamento di terreno dei sigg.ri Zappalà si trova in un punto in cui il torrente percorre “un gomito” cosicché da quel punto il cancello d'ingresso si deve spostare.

Si è detto (e dimostrato tramite planimetria catastale) che il presupposto è inveridico perché in quel punto non c'è nessuna curva del torrente ma il problema è un altro: se il problema è il "gomito" (tanto che a nessun altro proprietario che accede dal torrente viene imposto di spostare la propria apertura), allora perché il Sindaco ordina ai sigg.ri Turnaturi-Zappalà di "ubicare il cancello d'ingresso in localizzazione diversa *che non imponga l'attraversamento dell'alveo del torrente*".

A queste condizioni il provvedimento è due volte manifestamente illogico: una prima volta perché solo i sigg.ri Turnaturi e Zappalà non possono entrare nella loro proprietà dall'alveo del torrente mentre centinaia di altri cittadini possono attraversare l'alveo per entrare nei propri fondi,

una seconda volta perché se il problema è la (inesistente) curva a gomito del torrente allora bastava (ed occorreva) ordinare lo spostamento del cancello in luogo in cui l'andamento del torrente non fosse curvilineo e non emanare un ordine che – di fatto – interdice ai proprietari l'accesso al fondo.

Pertanto, è evidente che l'Ordinanza impugnata non resiste ai vizi sopra rubricati e va, quindi, annullata.

#### ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il divieto di accedere al fondo agricolo, disposto con l'Ordinanza impugnata, ha già causato gravi ed irreparabili pregiudizi agli odierni ricorrenti i quali, sin dal mese di Novembre 2010, non hanno potuto né coltivare né godere dei frutti del loro terreno.

Allo stato attuale, sebbene il divieto di accesso al fondo ha cessato di produrre momentaneamente effetti atteso che la sua efficacia era espressamente limitata alla "*stagione invernale*" appena conclusasi (quindi

diventerà nuovamente operativo all'inizio della prossima stagione invernale), sui ricorrenti incombe un ulteriore pregiudizio grave ed irreparabile che, nelle more del presente giudizio, può essere evitato soltanto ottenendo adeguata tutela cautelare.

Difatti, per mezzo del provvedimento impugnato, il Sindaco del Comune di Calatabiano ha altresì ordinato ai ricorrenti di “*eliminare il cancello d'ingresso al fondo agricolo ed ubicarlo con una localizzazione diversa che non imponga l'attraversamento dell'alveo del torrente S. Antonio*”; invero, i sig.ri Turnaturi e Zappalà, in attesa di ottenere “giustizia” dall’Autorità adita con ricorso gerarchico, non hanno sino ad ora ottemperato all’anzidetto ordine del Sindaco atteso anche che **l'attività con esso imposta ai ricorrenti è impossibile da realizzare poiché non esistono altre vie pubbliche che consentono l'accesso al fondo** di guisa che eliminare l'attuale cancello d'ingresso significherebbe chiudere definitivamente il terreno e non accedervi da alcun'altra via.

Insomma, in forza di quanto disposto dall’anzidetta Ordinanza sindacale, gli odierni ricorrenti sono tenuti ad ottemperare ad un ordine dell’Autorità comunale di fatto impossibile da realizzare e, ciò nonostante, se al contempo detto ordine non venisse eseguito, essi rischiano di essere denunciati penalmente per il reato di “*inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*” punito dall’art. 650 c.p. .

Non vi è, quindi, chi non veda nella fattispecie in esame, oltre alla ricorrenza del *fumus bonis juris*, anche la sussistenza di un imminente *periculum in mora* che necessita e legittima la sospensione cautelare dell’Ordinanza impugnata.

## ISTANZA ISTRUTTORIA

Le parti ricorrenti sono al corrente che la Prefettura di Catania, a seguito del ricorso gerarchico presentato, ha disposto una istruttoria tecnica richiedendo all'Ufficio del Genio Civile di Catania di effettuare le opportune verifiche al fine di relazionare sugli eventuali vizi di merito e di legittimità che dovessero inficiare l'ordinanza sindacale.

A seguito di ciò, funzionari dell'Ufficio Civile di Catania hanno già espletato l'attività istruttoria concludendo per l'esistenza di gravi vizi di legittimità dell'ordinanza sindacale impugnata soprattutto atteso il fatto che l'attuale persistenza di svariate decine di accessi ai fondi privati per il tramite del Torrente "Sant'Antonio" (accessi che non sono affatto interessati dall'ordinanza sindacale impugnata) rende assolutamente risibile l'apparente tentativo (dichiarato dal Sindaco) di tutelare l'incolumità pubblica attraverso l'aggravio imposto esclusivamente ai sigg.ri Turnaturi e Zappalà.

Inoltre, dalla Relazione depositata dai funzionari del Genio Civile emerge che, imponendo ai sigg.ri Turnaturi – Zappalà la chiusura dell'individuato cancello, il Sindaco di Calatabiano ha, di fatto, interdetto ai proprietari l'accesso al detto fondo con loro gravissimo nocumento.

L'anzidetta Relazione è già stata depositata circa un mese or sono presso la Prefettura di Catania e presso il Comune di Calatabiano ma, ciò nonostante, la Prefettura non ha mai emesso il provvedimento decisorio sul ricorso gerarchico lasciando maturare il silenzio – rigetto.

Né tantomeno è stato concesso ai ricorrenti (che pure lo hanno chiesto) di poter acquisire copia dell'anzidetta Relazione atteso che – è stato loro

risposto – si tratta di atto endoprocedimentale.

Pertanto, in via istruttoria, si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia disporre l'acquisizione presso la Prefettura di Catania o, in alternativa, presso il Genio Civile di Catania oppure il Comune di Calatabiano della Relazione a firma del Geom. Angelo Liggeri, funzionario del Genio Civile, redatta ed ufficialmente depositata presso la Prefettura, il Genio Civile ed il Comune nell'ambito dell'istruttoria riguardante il ricorso gerarchico proposto dai ricorrenti in data 13/12/2010.

### **DOMANDA RISARCITORIA**

Con il presente ricorso i sigg.ri Turnaturi e Zappalà chiedono, altresì, che le Autorità resistenti ciascuno secondo i propri ruoli, legittimazione e colpa vengano condannati a risarcire tutti i danni subiti e subendi a causa dell'impossibilità di accedere e mantenere il fondo in oggetto ed a cagione delle eventuali spese sostenute per eliminare e/o spostare l'ingresso della proprietà.

Con riserva di dedurre ogni altra voce di danno in conseguenza del protrarsi dell'efficacia dell'ordinanza sindacale impugnata.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, i sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore, come sopra rappresentati e difesi,

### **CHIEDONO**

Che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*, voglia preliminarmente sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e successivamente, nel merito, disporre l'integrale annullamento con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, secondo i rispettivi

ruolo, legittimazione e colpa, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che sono maturati e matureranno durante il periodo di efficacia dell'ordinanza sindacale impugnata.

In via istruttoria, qualora ritenuto opportuno e/o necessario dall'Ill.mo Decidente, si chiede di disporre ai sensi dell'art. 66 c.p.a. apposita verifica dello stato dei luoghi al fine di accertare che il terreno dei ricorrenti non confina con altra pubblica via e che lungo l'alveo del citato torrente esistono numerosi accessi, sia carrabili che pedonali, a fondi di altri proprietari che non sono stati interessati dall'Ordinanza impugnata (circostanza che rende l'ordinanza viziata anche da eccesso di potere).


Con riserva di richiedere ogni altro mezzo istruttorio per comprovare i danni lamentati e richiesti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che l'importo del contributo unificato da corrispondere è pari ad Euro 500,00.

Catania, li 10/5/2011

Avv. Lucio Fresta



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Uff. Giud addetto alle notifiche presso il Tribunale di Giarre certifico di aver notificato copia del presente atto una per ciascuno

- al comune di Calatabiano in persona del Sindaco in carica pro tempore domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città sito in Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele n. 32 ivi notificandone copia a mezzo posta con raccomandata A.R. n. 76382540361-6 spedita il 11/05/11 dall'Ufficio Postale di GIARRE

TRIBUNALE DI GIARRE  
L'UFFICIALE NOTIFICARIO  
Scritto Roberto

- al Sindaco di Calatabiano, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, presso il Palazzo di Città sito in Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele n. 32 ivi notificandone copia a mezzo posta con raccomandata A.R. n. DELETA spedita il \_\_\_\_\_ dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_

AG  
KODICHTLEWZNT  
EPC211-524



76382540361-6

DI CATANIA  
ATA DI GIARRE  
Esecuzioni e Pro

Postaraccomandata  
€ 8,05  
04033730



Posteitaliane



11.05.2011 12.54

22014 GIARRE

Servizio Notificazioni Atti Giudiz

N. 265-A Cron. Cir.

TRIBUNALE DI GIARRE

UFFICIO DEL CANCELLIERE

AVV. GEN. B3

STAMPERIA REALE DI ROMA 1341

L'agente postale, che non è abilitato a recapitare l'atto in quanto le persone abilitate a ricevere il plico in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo o di firmare il receipto di consegna o per mancanza di tempo, assenza del destinatario o per mancanza, indoneità o per assenza delle persone sopra menzionate, deve depositare l'atto stesso nell'agenzia postale competente. L'agente rilascia avviso mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione dell'ufficio, o dell'azienda, e provvede con immediatezza a spedito il giorno lavorativo successivo a spedire al destinatario l'accomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento, munito di ricevimento mod. 23, corredato alla busta verde già in uso per la verifica delle infrazioni al codice postale, dovrà essere restituito al mittente dell'atto. Intendendo per mittente quello che figura dall'avviso di ricevimento allegato al plico atto giudiziario.

Regg. A. R. N.

COMUNE DI CALATABIANO  
IN PERSONA DEL SINDACO LI.

P.ZZA VITTORIO STANQUELLI N.32

CALATABIANO (CT)

95011

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Uff. Giud addetto alle notifiche presso il Tribunale di Giarre certifico di aver notificato copia del presente atto una per ciascuno

- al comune di Calatabiano in persona del Sindaco in carica pro tempore domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città sito in Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele n. 32 ivi notificandone copia a mezzo posta con raccomandata A.R. n. \_\_\_\_\_  
spedita il \_\_\_\_\_ dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_

- al Sindaco di Calatabiano, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, presso il Palazzo di Città sito in Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele n. 32 ivi notificandone copia a mezzo posta con raccomandata A.R. n. 76382560362-7 spedita il 11/05/2011 dall'Ufficio Postale di GIARRE

TRIBUNALE DI GIARRE  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO ES  
Sottoscritto

AG  
EPA 11 - S120  
Med 1271151 (R271)



76382540362-7

DI CATANIA  
ATA DI GIARR  
Posteitaliane  
Posteitaliane

Postaraccomandata  
€ 8,05

4.04033730



303 - 95018 GIARRE POSTEBUSINE (CT) 11.05.2011 12.54

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali  
GiARRE

N. 26550  
Cron. Civ. Pen.  
TRIBUNALE DI GIARRE  
UFFICIO DEL GIUDICATO BS  
SOV. PENITENZIARIE

STAMPERIA REALE DI ROMA 1341

L'agente postale, che non abbia agito recaptare l'atto in quanto la persona abilitata a ricevere il plico in luogo del destinatario (rif. art. 137 del Reg. 11/03/02) o di firmare il registro di consegna o per tempo, o per assenza del destinatario o per mancanza di indirizzo o per assenza del destinatario, deve depositare l'atto stesso nell'agenzia postale competente. L'agente rilascia avviso mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante la immissione nella cassetta della corrispondenza con immediatezza e comunque entro il giorno lavorativo successivo a quello di emissione e provvede all'avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento mod. 23, corredato alla busta verde già in uso per la notifica delle infrazioni al codice postale, dovrà essere restituito al mittente che figura nell'elenco per mittente allegato al plico atto giudiziario.

AL SINDACO DI CALATIANO, NSUA  
QUARTA DI UFFICIALE DEL... GARDIA  
P. VITTORIO STANUELS PR.32  
CALATIANO (CT)

95011



**Comune di Calatabiano**  
**(Provincia di Catania)**

**Ordinanza n. 23 del 12.11.2010**

**OGGETTO:** Adozione da parte dei sigg.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore di misure di messa in sicurezza dei propri terreni limitrofi all'alveo del Torrente S. Antonio.

**IL SINDACO**

**premesso che**, con esposto dei sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore, avanzato con nota prot. n. 15627 del 27.10.2010, è stata denunciata la fuoriuscita di liquami nell'alveo del torrente S. Antonio dalla condotta comunale ivi presente e conseguentemente l'impossibilità di accedere al proprio fondo per presupposti focolai epidemici che potrebbero eventualmente svilupparsi;

**rilevato che**, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio tecnico comunale unitamente ad agenti del corpo di polizia locale (come risulta dalla relazione prot. n. 16138 del 05.11.2010 e prot. n. 16537 del 12.11.2010), è emerso che l'accesso al fondo mediante apposito cancello limitante con l'alveo del torrente è compromesso dalla situazione di fatto rilevata per la quale il letto del corso d'acqua risulta essere del tutto impraticabile a causa delle profonde fenditure provocate dallo scorrimento delle acque, nonché della presenza costante di acqua di scorrimento;

**rilevato che** il Torrente S. Antonio, negli ultimi anni, a causa delle frequenti ed abbondanti precipitazioni temporalesche che si verificano durante le stagioni autunnale ed invernale, si trasforma in un corso d'acqua impetuoso, che in diversi suoi tratti a causa del materiale trasportato a valle, determina estesi allagamenti dei terreni limitrofi;

**rilevato, altresì, che** il carattere improvviso delle piogge e delle piene del torrente determinano un elevato pericolo per l'incolumità pubblica e privata di chiunque pratici l'attraversamento dell'alveo, con particolare riguardo alla posizione ed ubicazione del cancello d'ingresso del terreno di proprietà Turnaturi-Zappalà che trovasi sul limite della sponda destra, su un tratto in curva, per il cui accesso occorre guardare il torrente in un punto in cui non si consente la visibilità di eventuali onde di piene improvvise del corso d'acqua;

**accertato**, sulla base di quanto indicato nelle succitate relazioni tecniche di sopralluogo, che gli animali presenti all'interno del fondo agricolo sono costituiti da n. 5 galline e che il terreno è coltivato ad agrumeto e nespoletto;

**dato atto che** l'elevata pericolosità per l'incolumità privata data dalla situazione di fatto rilevata impone che l'ingresso del lotto di terreno dei sigg.ri Turnaturi e Zappalà venga adeguatamente messo in condizioni di sicurezza, modificandone l'ubicazione in diversa altra parte del medesimo lotto tale da non obbligare i proprietari alla percorrenza o all'attraversamento dell'alveo del torrente S. Antonio;

**ritenuta**, pertanto, sussistente la necessità di obbligare i sigg.ri Turnaturi e Zappalà a non accedere al fondo di loro proprietà dal cancello d'ingresso attuale sino a quando non verrà costituito un nuovo accesso in condizione di totale sicurezza per la loro incolumità;

**vista** la nota del Responsabile del Servizio Ecologia dell'U.T.C. prot. n.16429 del 11.11.2010, con la quale si attesta l'avvenuta totale eliminazione dello sversamento fognario nell'alveo del torrente S. Antonio;

**visto** l'articolo 54, 4° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**ritenuti** sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica e privata;

**ritenuto**, a tal fine, sussistente l'interesse pubblico alla messa in sicurezza dell'immobile mediante l'eliminazione dell'accesso al terreno privato di proprietà dei sigg.ri Turnaturi e Zappalà, mediante l'attraversamento dell'alveo del torrente;

**attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**ORDINA**

**Per le superiori motivazioni,**

nei confronti del signor Turnaturi Giorgio, nato a Calatabiano il 03.04.1947 residente in Catania, via De Parisio 36, e del signor Zappalà Salvatore, nato a Calatabiano il 01.09.1946 e ivi residente in via Calatabiano Pasteria 20, in qualità di comproprietari dei terreni così catastalmente identificati: foglio di mappa n. 14, particelle nn. 21 e 716, al fine di preservare l'incolumità pubblica e privata, ossia degli stessi e di chiunque acceda al predetto fondo, ad eseguire, entro il termine di 45 giorni:

- a) le opere necessarie per eliminare il cancello d'ingresso al fondo agricolo ed ubicarlo con una localizzazione diversa che non imponga l'attraversamento dell'alveo del torrente S. Antonio;
- b) Il divieto di accedere al fondo di proprietà sino a quando non vengano realizzati gli interventi sopra descritti ed in ogni caso sino a quando non si completa la stagione invernale.

#### DEMANDA

- ai proprietari in oggetto l'adempimento della presente ordinanza;

#### AVVERTE

- che responsabile del procedimento è il sig. geom. Antonino Fichera, responsabile del servizio protezione civile;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che la mancata esecuzione da parte dei proprietari intimati comporterà:
  - l'applicazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 e del vigente regolamento comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con delibera di C.C. n. 42 del 04.08.2005, esecutiva ai sensi di legge;
  - gli interventi sostitutivi, consentiti dalla vigente normativa;

Si notifichi:

- ai signori, come sopra generalizzati;

Si demandi:

- al Messo Comunale la notifica della presente ordinanza;
- al Comandante del Corpo di polizia locale di eseguire gli accertamenti dell'ottemperanza della presente ordinanza;
- al Responsabile dell'area tecnica ed al responsabile del servizio di protezione civile la trasmissione agli enti sotto indicati;

Si comunichi:

- alla Prefettura - U.T.G. di Catania;
- ai Corpi locali delle Forze dell'ordine;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- al Corpo Forestale Distretto di Giarre;
- al Dipartimento Regionale per la Protezione Civile - Servizio per la Provincia di Catania - Sant'Agata Li Battiati;

#### AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catania, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto al destinatario, ovvero, in alternativa:
  - con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine.



**IL SINDACO**  
Antonio Petralia



# COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Prot. gen. n° 7155 del 16/05/2011

Spett. Resp.le UTC  
geom. A. Fichera

e, p.c. → Spett. Sindaco

Spett. ass.re. Servizi Legali


LL.SS

Oggetto: Ricorso presentato al TARS/CT dai sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore contro la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania + 3.

Letto il ricorso oggettivato, segnato al prot. gen. dell'Ente al n° 7108 del 14/05/2011, per competenza si chiedono deduzioni, osservazioni e/o intendimenti volti a tutelare le ragioni dell'Ente.

Nel caso si ritenesse utile e necessaria la costituzione in giudizio dell'Ente dinnanzi al TARS/CT trasmetta opportuna documentazione.

Lo scrivente Ufficio, resta a disposizione per la visione degli atti in custodia.



d'ordine del Resp.le Area Amm.va  
(dr. Salvatore Spartà)  
il R.d.P. S. Bevacqua

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li ..... IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.  
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 16.06.11



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria